ALLEGATO 4

NOTA SULLE PROCEDURE INTERNE DEL GRUPPO MICHELIN

Nel quadro delle garanzie messe in atto da Michelin nelle sue Norme Vincolanti d'Impresa, Michelin assicura che l'applicazione dei principi enunciati nelle Norme Vincolanti d'Impresa applicabili a tutte le entità del Gruppo è oggetto di controlli regolari e periodici.

All'interno dell'organizzazione attuata da Michelin e nel quadro delle procedure Gruppo in vigore presso Michelin che non possono essere derogate, le regole che devono essere seguite per ottenere e rendere duratura l'applicazione delle Norme Vincolanti d'Impresa del Gruppo Michelin sono le seguenti :

1. In generale, la creazione di una Direttiva Gruppo emanata dal Direttore del Servizio Gruppo interessato è giustificata quando il bisogno di un importante cambiamento per il Gruppo dovuto a un'opportunità e/o un rischio è giustificato e richiede un pilotaggio a livello gruppo.

La procedura « direttiva Gruppo » deve essere applicata e dotata di nota di accompagnamento per ciascuna direttiva approvata in tutte le entità del gruppo (procedura e nota di accompagnamento in allegato). In pratica, i Manager del Servizio Gruppo che emette la direttiva debbono diffonderla, garantire che sia attuata ed effettivamente applicata. In casi limitati in cui l'applicazione è di importanza vitale, i Servizi Gruppo che hanno emesso la Direttiva la applicano automaticamente e ne verificano l'applicazione e tutto ciò è annualmente controllato dal CEG (Comitato Esecutivo Gruppo). La validità di una direttiva è variabile a seconda degli obiettivi e del programma per la creazione di ciascuna direttiva. Al contrario, i referenziali sui quali si basa la direttiva sono stabili nel tempo e sono applicabili al fine di ottenere i risultati stabiliti dalla direttiva.

2. In particolare, le Norme Vincolanti d'Impresa di Michelin in materia di trasferimento dei dati personali da un'entità situata nell'Unione Europea verso un'entità situata in un paese non membro dell'Unione Europea e/o che non offre un adeguato livello di protezione con riguardo alle richieste comunitarie, giustifica l'elaborazione di una direttiva gruppo emanata dal Direttore del Servizio Giuridico Gruppo tenuto conto delle opportunità e/o dei rischi in gioco. Il Servizio Giuridico Gruppo è di conseguenza responsabile di redigere la direttiva e i referenziali su cui essa si basa, di assicurarne l'attuazione e l'effettiva applicazione.

3. I Privacy Officers nominati all'interno del Servizio Giuridico di ogni paese sono responsabili dell'organizzazione che Michelin attua al fine di garantire la protezione dei dati personali all'interno del Gruppo.

4. Il Servizio Giuridico Gruppo, autore della direttiva gruppo riguardante le regole societarie, è responsabile del controllo delle regole che emana. Sono dunque i Privacy Officers che controllano che i trattamenti siano conformi alle Regole Interne del Gruppo Michelin sulla base del programma di controllo di conformità allegato.

   In pratica, i Titolari del trattamento, ossia i Manager interessati dalle operazioni di trattamento attuate nella Società e garanti della loro conformità alle Regole Societarie, effettuano a intervalli regolari dei controlli di 1° livello sulla base del suddetto programma.

   Ogni 3 anni circa, i Privacy Officers si accerteranno, sulla base del suddetto programma, dell'affidabilità dei controlli di 1° livello eseguiti dai Responsabili del trattamento. Verrà redatto un rapporto, trasmesso al Responsabile mondo della protezione dei dati personali e tenuto a disposizione delle Autorità di controllo qualora queste ultime lo richiedano.

   Ogni 5 anni circa, il Servizio Gruppo Audit Interno di Michelin valuterà la conformità delle ispezioni effettuate dai Privacy Officer al fine di accertarsi che i rischi siano gestiti.